

G. M. SYSTEM 2000 S.R.L.

ELABORAZIONE DATI

40124 BOLOGNA - vicolo Mariscotti, 4
Tel. 051/582270 - Fax 051/582299
gmbologna@studioguandalini.net

41124 MODENA - Viale Carlo Sigonio, 54
Tel. 059/225682 - Fax 059/222206
modena@studioguandalini.net

43121 PARMA - via Verdi, 9
Tel. 0521/532656 - Fax 0521/201455
parma@studioguandalini.net

Bologna, Modena, Parma 15/04/2020

A tutti i clienti dello Studio
- Loro sedi -

Oggetto: Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 - Principali novità in ambito fiscale

Poiché è stato finalmente pubblicato il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, si riepilogano gli aspetti maggiormente salienti in ambito fiscale.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'

Articolo 1

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

S.A.C.E. S.p.A. (parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti) concede garanzie (fino ad un massimo di 400 miliardi (di cui 30 a piccole e medie imprese).

Le misure elencate sono comunque subordinate all'approvazione della Commissione Europea.

Condizioni:

- 1) la garanzia è rilasciata **entro il 31 dicembre 2020**, per finanziamenti di **durata non superiore a 6 anni**, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un **preammortamento** di durata fino a **24 mesi**
- 2) **l'impresa non si trova in difficoltà** (Reg. UE n. 651/2014) e alla data del 29/2/2020 **non risultava presente tra le esposizioni deteriorate della banca**
- 3) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
 - **25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019**, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio;
 - **il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019**, come risultanti dall'ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

In caso di più finanziamenti, occorre complessivamente rispettare il limite precedente. Per le farmacie, quali PMI, la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, **copre il 90% dell'importo del finanziamento.**

Le commissioni sono pari allo 0,25% durante il primo anno, 0,5% durante il secondo e terzo anno, 1% durante il quarto, quinto e sesto anno.

La garanzia è concessa per capitale, interessi ed oneri accessori, fino all'importo massimo garantito.

<i>(segue)</i>	<p>Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia, deve essere inferiore al costo che, alle medesime condizioni ma senza garanzia, sarebbe stato richiesto dalla banca. Il minor costo dei rifinanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla banca per finanziamenti analoghi, ma privi di garanzia, e quelli effettivamente praticati all'impresa.</p> <p>Obblighi in capo all'impresa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) non distribuire dividendi nei 12 mesi successivi;2) gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;3) destinare il finanziamento a sostenere il costo del personale, investimenti o capitale circolante (debiti di fornitura, magazzino) <p>La garanzia dello Stato, a favore della banca, è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.</p> <p>Per le PMI si prevede una procedura semplificata.</p>
Art. 8 Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società	<p>Per le farmacie costituite in forma di società di capitali, eventuali finanziamenti erogati dai soci fino al 31/12/2020 non sono postergati (ossia non vengono rimborsati per ultimi rispetto ad altri creditori).</p>
Art. 13 Fondo centrale di garanzia PMI	<p>Fino al 31 dicembre 2020, la garanzia è concessa a titolo gratuito. L'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'UE, a 5 milioni di euro.</p> <p><u>Copertura garanzia diretta</u> 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea per quelle con durata fino a 6 anni. L'importo totale non può superare, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none">- il doppio della spesa per il personale del 2019 o dell'ultimo anno disponibile (se costituite dopo il 1/1/19, il limite è il doppio del costo del personale previsto per i primi due anni di attività);- il 25% del fatturato totale del 2019;- fabbisogno (da attestare mediante autocertificazione) per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento dei successivi 18 mesi. <p><u>Copertura garanzia indiretta</u> (interviene un fondo di garanzia, ad esempio Confidi) 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, purché le loro garanzie non superino il 90% di coperture e non prevedano il pagamento di un premio che tenga conto della remunerazione per il rischio di credito assunto.</p> <p>In attesa dell'autorizzazione preventiva della Commissione Europea, le due percentuali sono pari all'80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione.</p>

(segue)

Rinegoziazione del debito

Questa operazione può fruire di una garanzia diretta per l'80% o in riassicurazione per il 90% con intervento di Confidi o di altro fondo di garanzia (le cui garanzie non possono eccedere l'80% di copertura), purché sia previsto un credito aggiuntivo almeno pari al 10% del debito residuo del finanziamento.

Se gli istituti di credito hanno, di loro iniziativa, sospeso il pagamento delle rate, o anche la sola quota capitale, o allungato la scadenza dei finanziamenti, per effetto del COVID-19, per le operazioni già ammesse alla garanzia del Fondo centrale, la durata della garanzia viene estesa nella medesima misura.

Ai fini dell'ammissione, non è richiesta l'applicazione del modello di valutazione (usualmente applicato, per stabilire l'importo massimo della garanzia); si può accedere al Fondo anche se si hanno esposizioni verso la banca finanziatrice, classificate da quest'ultima quali "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché tale classificazione non sia anteriore al 31/1/2020. L'unico limite, già previsto dal "Cura Italia", è dato dalla presenza di esposizioni classificate come "sofferenze".

Non è dovuta la commissione di 300 euro nel caso in cui l'operazione finanziaria non si perfezionasse.

Garanzia sui nuovi finanziamenti per soggetti danneggiati dal COVID-19 fino a 25.000 euro

La copertura è pari al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, alle seguenti condizioni:

- a) inizio rimborso capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione
- b) durata fino a 72 mesi
- c) importo non superiore al 25% dei ricavi dell'ultima dichiarazione dei redditi (o altra documentazione per i soggetti costituiti dopo il 1/1/2019) e comunque non superiore a 25.000 euro

Il beneficiario deve presentare apposita dichiarazione autocertificata, in relazione ai danni subiti a causa dell'emergenza COVID-19.

Il tasso di interesse applicato (garanzia diretta) o il premio complessivo di garanzia (in caso di riassicurazione) è calcolato in funzione dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione, ed ha comunque un limite massimo (attualmente 1,034% base, cui aggiungere uno spread finanziario già previsto per l'APE).

Per le PMI l'intervento è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione, e il finanziatore eroga in base ad una verifica formale dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Fondo.

Garanzia sui nuovi finanziamenti per soggetti danneggiati dal COVID-19 con ricavi fino a 3,2 milioni di euro

La garanzia diretta può essere cumulata con un'altra, concessa da Confidi od altro ente abilitato, sino alla copertura del 100%, purché l'importo del prestito garantito non ecceda il 25% dei ricavi.

<i>(segue)</i>	<p>Il beneficiario deve presentare apposita dichiarazione autocertificata, in relazione ai danni subiti a causa dell'emergenza COVID-19.</p> <p><u>Operazioni già erogate dal finanziatore</u></p> <p>La garanzia può essere richiesta anche su operazioni già perfezionate ed erogate, da non oltre tre mesi e comunque non prima del 31/1/2020; in questo caso è la banca che trasmette una dichiarazione dove attesta la riduzione del tasso di interesse applicato, per effetto della concessione della garanzia.</p>
Art.18 Sospensione di versamenti tributari e contributivi	<p>Per le farmacie che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% per i mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, sono sospesi, rispettivamente, <u>per i mesi di aprile e di maggio 2020</u>, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:</p> <p>a) alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate come sostituto d'imposta;</p> <p>b) all'IVA.</p> <p>c) ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.</p> <p>I versamenti sono sospesi anche per le farmacie che abbiano iniziato l'attività successivamente al 31 marzo 2019.</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in <u>un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo</u> a decorrere da giugno 2020.</p> <p>Non può essere chiesto a rimborso quanto già versato.</p> <p>Rimane valido quanto già previsto per i versamenti del mese di marzo.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, in base ai dati comunicati dagli enti previdenziali, effettuerà un controllo sui requisiti (contrazione del ricavi), nel caso in cui ci si avvalga della sospensione.</p> <p><u>Lo Studio, salvo diversa indicazione, provvederà ad effettuare gli addebiti in scadenza con le consuete modalità.</u></p>
Art. 20 Metodo previsionale acconti giugno	<p>Non si applicano sanzioni, nel caso in cui siano versati acconti IRPEF, IRES ed IRAP, per il periodo di imposta 2020, in misura non inferiore all'80% dell'importo calcolato ordinariamente, sulla base dell'imposta dovuta.</p>
ULTERIORI MISURE	
Art.21 Rimessione in termini per i versamenti	<p>I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per i quali era stata prevista una proroga al 20 marzo 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.</p>

Art. 24 A agevolazioni “prima casa”	Allo scopo di non far perdere i benefici “prima casa” ai soggetti interessati (trasferimenti di residenza, operazioni di riacquisto ecc.) è disposta una sospensione dei termini per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
Art.26 Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche	Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni: a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro; b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.
Art. 27 Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole	Non sono considerate cessioni di beni (e quindi non determina un carico fiscale in capo alla farmacia, né a fini IVA né IRPEF) equiparandole ai fini IVA alla loro distruzione, le cessioni gratuite di medicinali nell’ambito di programmi ad uso compassionevole, a favore di pazienti affetti da patologie gravi, malattie rare, tumori rari o in condizioni di malattia che li pongano in pericolo di vita, per i quali non siano disponibili valide alternative terapeutiche o che non possano essere inclusi in una sperimentazione clinica o, ai fini della continuità terapeutica, per pazienti già trattati con beneficio clinico nell’ambito di una sperimentazione clinica conclusa, nei termini definiti dal decreto del ministero della Salute 7/9/2017.
Art.30 Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro	Alla farmacia è ulteriormente esteso il credito d’imposta per le spese di sanificazione, che ora esplicitamente comprende l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Rientrano in questa agevolazione ad esempio: mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari, barriere e pannelli protettivi. <u>Si invita a segnalare allo Studio le spese sostenute in questo ambito al fine di gestire correttamente il calcolo del credito spettante.</u>

ULTERIORI APPROFONDIMENTI

<p>Contratti di locazione e COVID-19</p>	<p>Ad oggi non sono previste norme specifiche che disciplinino i contratti di locazione in essere, siano essi di natura abitativa o commerciale, salvo una previsione generale inerente alla responsabilità del debitore, contenuta nel decreto “Cura Italia” (art. 91) in cui il Governo ha espressamente previsto che il rispetto delle misure di contenimento debba essere necessariamente valutato al fine di escludere la responsabilità del debitore e l’applicazione di eventuali penali o decadenze contrattualmente pattuite.</p> <p>La norma quindi, se da un lato afferma che il rispetto dei provvedimenti contenitivi costituisce causa di forza maggiore, dall’altro rimanda alla valutazione di un Giudice, il quale stabilirà se effettivamente si possa escludere la responsabilità del debitore. Questo tipo di valutazione, per le farmacie, che rientrano tra le attività escluse dai provvedimenti restrittivi, rimane marginale, salvo alcuni casi. Non è da escludere tuttavia, anche nei prossimi mesi, la necessità di un’analisi mirata in tal senso, ove si riscontrino contrazioni dei volumi di vendita con riflessi sulla liquidità.</p> <p>Più in generale, possiamo affermare che al momento <u>l’inquilino è comunque tenuto al pagamento del canone</u>, anche nel caso in cui non possa fruire dei locali, in relazione alla chiusura degli esercizi commerciali, dal momento che l’impossibilità è temporanea. È comunque lasciata alla facoltà del proprietario e dell’inquilino di formalizzare eventuali accordi per un’eventuale dilazione o piano di rientro del dovuto o di riduzione del canone.</p> <p>Sono arrivate molte richieste relative al credito d’imposta per i canoni di locazione previste nel D.L. Cura Italia, a tal proposito si specifica che tale agevolazione è rivolta unicamente alle attività chiuse a seguito dei provvedimenti restrittivi da cui le farmacie sono e restano escluse.</p> <p>Si ricorda infine, per completezza, che <u>in caso di mancato incasso (quali proprietari di un locale) del canone per una locazione commerciale</u>, questo resta imponibile a prescindere dall’effettivo incasso.</p>
---	--

Si ricorda che tutte le circolari sono disponibili anche sul sito www.studiogandalini.net nella sezione **COMUNICAZIONI IMPORTANTI**

A disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

G.M. SYSTEM 2000 SRL